

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 1990 , n. 105

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

Vigente al : 15-2-2022

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Capo I

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Vista la [legge 10 ottobre 1989, n. 349](#), recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e per l'ordinamento del relativo personale;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'[art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349](#), al quale ci si uniforma tranne che per l'entità della riserva di posti al personale già in servizio, prevista dall'art. 34, comma 3, che viene fissata in percentuale non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento per esigenze di professionalità assicurata dal personale già in servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 2

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 3

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 4

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 5

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 6

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 7

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 8

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 9

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 10

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 11

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Capo II

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 12

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 13

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 14

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 15

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 16

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 17

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 18

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Capo III

GESTIONE OPERATIVA

Art. 19

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 20.

Programmi edilizi

1. Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.

2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici puo' provvedersi con le procedure e modalita' previste dall'[art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146](#), e successive modificazioni. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione puo' essere affidata in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni e integrazioni, ed all'[art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140](#). E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle [leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n.](#)

[113](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'[art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266](#).

4. A decorrere dal 1 gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.

Art. 21

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 22

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Capo IV

PERSONALE DEL DIPARTIMENTO

Art. 23

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 24

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 25.

Addetti doganali
presso le rappresentanze diplomatiche

1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualità degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall'[art.168](#)

[del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18](#), per la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e informazione nel quadro dei compiti e delle attività delle Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero degli addetti doganali viene stabilito con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro.

2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle Finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 26

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 27

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 28

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 29

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 30

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 31

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 32

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 33

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 34

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 35.

Istituzione di un compenso
incentivante unico

1. E' istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati:

a) indennita' di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in localita' disagiata (cap. 5321, e cap. 5305, parte);

b) compensi incentivanti la produttivita' al personale civile periferico (cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia);

c) fondo da ripartire per le finalita' di cui ai [commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1985, n. 17](#) (cap. 1383, parte);

d) indennita' di rischio di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146](#) (cap. 5318, parte).

2. E' istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi:

a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303);

b) lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (cap. 1019, parte);

c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396](#) (cap. 5310);

d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396](#) (cap. 5311);

e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396](#) (cap. 5312).

3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 e' pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422](#), e, dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396](#).

4. Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti

massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1.

Art. 36.

Criteri di erogazione del compenso incentivante unico

1. Con decreto del Ministro delle Finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'[art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266](#), i criteri di ripartizione del compenso incentivante unico di cui all'articolo 35; fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme attualmente in vigore.

2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrizzazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttività ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese.

3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalità di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.

4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle Finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonché i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformità tra tutti gli uffici del Dipartimento.

Art. 37.

Istituzione della indennità di istituto doganale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2), della [legge 10 ottobre 1989, n. 349](#), è istituita, con decorrenza 1 gennaio 1990, l'indennità di istituto doganale. Detta indennità è analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.

2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'[art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266](#), con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze.

3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista dall'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2, della [legge 10 ottobre 1989, n. 349](#), sono fatti affluire in un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti previsti per la erogazione al personale del Dipartimento dei seguenti compensi:

a) compenso incentivante previsto dall'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 344](#);

b) maggiorazione del compenso incentivante prevista dall'[art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302](#).

Art. 38

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 39

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica

DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri

CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica

CARLI, Ministro del tesoro

MANNINO, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste

PRANDINI, Ministro dei lavori
pubblici

BERNINI, Ministro dei trasporti

BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

RUGGIERO, Ministro del commercio

con l'estero
VIZZINI, Ministro della marina
mercantile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Tabella A

((**TABELLA ABROGATA DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))

Tabella B

((**TABELLA ABROGATA DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)**))